



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 804 DEL 15/06/2021

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006
DITTA: EGAP SRL
VARIANTE ED AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI.
LOCALIZZAZIONE - COMUNE DI ROSA', VIA RONCALLI N. 59.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 15/11/2018, prot n. 74958, da parte della ditta EEGAP SRL con sede legale e operativa in comune di Rosà , via Roncalli n.59, relativa al progetto “*Varianze e ampliamento della discarica per rifiuti inerti*” con cui è stata richiesta l’attivazione della procedura di valutazione impatto ambientale e contestuale approvazione progetto ai sensi dell’art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e dell’art.11 della LR 4/2016.

Visto l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque dominanti in materia ambientale, ulteriori rispetto al provvedimento di VIA, necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’intervento in oggetto, trasmesso dal proponente ai sensi del comma 2 dell’art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 nell’istanza e di seguito riportato:

- approvazione progetto ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006

Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - 7. Progetti di infrastrutture

7. Progetti di infrastrutture – p) discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc (discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m3).

Tenuto conto che la procedura di valutazione impatto ambientale e contestuale approvazione progetto rientra, per il progetto in parola, tra le competenze individuate in capo alla Provincia dalla Legge Regionale n. 4/2016, (Allegato A e B).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Tenuto conto altresì che per l'istanza richiamata, l'avvio del procedimento e l'attività istruttoria in materia di VIA e di rifiuti si svolgono in maniera unificata attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni in materia, come previsto dall'art.10 c.2 D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 :

- con nota prot.81712 del 12/12/2018 è stata data comunicazione di avvio procedimento e di avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito provinciale agli enti interessati per le valutazioni di competenza;

- con nota prot. 9140 del 14/02/2019 è stata data comunicazione agli enti interessati dell'avvenuta attivazione della fase di consultazione con la pubblicazione, sul sito web provinciale e nella medesima data, dell'avviso di cui all'art. 23 c.1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, chiedendo al Comune di Rosà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4, di dare informazione nel proprio albo pretorio informatico della pubblicazione del suddetto avviso.

Tenuto conto che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, osservazioni;

Tenuto conto, altresì, che con nota prot. 23237 del 24/04/2019 è stata inoltrata la richiesta di integrazione generale a cui è stato dato riscontro in data 08/11/2019 e, spontaneamente, in data 20/08/2020 e 25/01/2021.

Dato atto che:

- il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta in modalità teleconferenza del giorno 15/04/2021, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto presentato per le motivazioni nel parere 09/2021;

- la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nella seduta in modalità teleconferenza del 15/04/2021, si è determinata negativamente al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

- con nota 18964 del 03/05/2021 ai sensi dell'art. 10 bis della L 541/1990 è stata data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima della formale adozione del provvedimento negativo a cui la ditta aveva il diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine i dieci giorni dal ricevimento della nota provinciale.

Visto che la società EGAP SRL con nota agli atti prot. 24664 del 09/06/2021, ha inoltrato la rinuncia al progetto presentato, chiedendone l'archiviazione.

Visti:

- il D.Lgs. n.152/ 2006 “Norme in materia ambientale” ;
- la L.R. n.3/2000 “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.
- la D.G.R. n. 1539 del 27/9/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni applicative”;
- la L.R. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
- Visto il decreto di attribuzione dell'incarico dirigenziale n 11 del 24/11/2020

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2021/2023 approvato con Decreto presidenziale n. 11 del 12/02/2021;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di archiviazione progettuale della ditta EGAP SRL con sede legale e operativa in comune di Rosà , via Roncalli n.59, relativa al progetto “*Variante e ampliamento della discarica per rifiuti inerti*”, agli atti con nota prot. 24664 del 09/06/2021;
2. di archiviare la domanda di Valutazione Impatto Ambientale presentata in data 15/11/2018 prot n. 74958 a seguito della espressa richiesta citata in premessa;
3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
5. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021)

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Servizio Rifiuti – VIA - VAS della Provincia di Vicenza, contra' Gazzolle n. 1, Vicenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta, al comune di Rosà, al Ministero per i Beni Attività Culturali e Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Alla Regione del Veneto Difesa del suolo, ad Arpav, all'Ulss7 Pedemontana, al Consorzio di Bonifica Brenta.

Di dare mandato al Responsabile del procedimento alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti D.L. 33/2013.

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

ALLEGATI - parere n. 09/2021

(impronta: 0A7F8532796C0197C596C1527FD79D592D14B4BB5B0CD2A13D339C262EDC994A)